

## CONTABILITÀ E BILANCIO

### **Armonizzazione, Arconet estende il riaccertamento parziale e cambia lo schema del consolidato**

Il riaccertamento parziale si arricchisce di una nuova casistica. [La commissione Arconet ha infatti approvato una modifica al principio contabile](#) finalizzata a consentire il riaccertamento parziale delle variazioni di esigibilità delle spese e delle correlate entrate, derivanti da contributi a rendicontazione e da operazioni di indebitamento.

#### **Il meccanismo**

Il riaccertamento è necessario per reimputare all'esercizio «n+1» le voci di bilancio correlate a entrate vincolate che nell'esercizio precedente sono state accertate, e che sono da reimputare in considerazione della mancata esigibilità della spesa nello stesso esercizio. Secondo il principio, il riaccertamento parziale è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui deve poi prendere atto e recepire gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali. L'unico caso di riaccertamento parziale fino a oggi ammesso è finalizzato alla corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del rendiconto. La novità in questione permetterà, nel caso di spese correlate a contributi a rendicontazione o all'indebitamento, la registrazione urgente degli impegni finanziati da entrate vincolate già accertate nell'esercizio precedente ma da reimputare all'esercizio in corso.

#### **L'esigibilità nelle opere pubbliche**

La commissione affronta anche il quesito relativo alle variazioni di esigibilità connesse a un'opera pubblica per la quale era inizialmente prevista l'esigibilità nel corso dell'esercizio precedente. In questo caso, laddove non siano registrati impegni ma si verificano le condizioni per l'accantonamento dell'intero quadro economico a Fondo pluriennale vincolato (Fov), è possibile effettuare una variazione di esigibilità per impegnare nell'anno corrente una spesa resasi necessaria e urgente. Se la necessità di adeguare il cronoprogramma dei lavori fosse risultata già evidente entro fine anno, il responsabile finanziario o il responsabile della spesa avrebbe potuto effettuare, fino al 31 dicembre, le necessarie variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati del bilancio, in attuazione dell'articolo 175, comma 3, lettera f). Se queste variazioni sono invece effettuate nell'esercizio successivo, si è sempre in presenza di una variazione di esigibilità che, riguardando l'esercizio precedente, è di competenza della giunta come prevede l'articolo 3, comma 5, del Dlgs 118/2011.

Dopo il 31 dicembre, quindi, le variazioni di esigibilità necessarie a determinare l'importo definitivo dell'Fpv da rappresentare nel rendiconto non possono essere definite operazioni di riaccertamento dei residui e, in caso di urgenza, occorre procedere con delibera di giunta, autonoma rispetto al riaccertamento ordinario. La delibera di riaccertamento ordinario deve tuttavia tenere conto delle variazioni di esigibilità già adottate, ai fini della determinazione definitiva dell'Fpv di spesa dell'anno precedente. Queste variazioni di esigibilità non sono oggetto del parere preventivo dell'organo di revisione, a meno che non siano comprese nella delibera concernente il riaccertamento ordinario dei residui.

#### **Cambia lo schema del consolidato**

Nel corso dei lavori la commissione ha anche chiarito che il disavanzo da riaccertamento straordinario rileva ai fini dell'applicazione della norma relativa ai prestiti obbligazionari, la cui

emissione è vietata se dal penultimo esercizio risulta un disavanzo di amministrazione. In altri termini la condizione prevista dall'articolo 35, comma 3, della legge 724/94 deve considerarsi applicabile anche nei casi in cui il disavanzo di amministrazione derivi esclusivamente dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui. Al via anche l'adeguamento dello schema del bilancio consolidato, a partire da quello per l'esercizio 2017, alle modifiche previste dal Dm del 18 maggio 2017 per conto economico e stato patrimoniale (all'allegato 10 al Dlgs 118/2011). Nello schema del bilancio consolidato definito dall'allegato 11 al Dlgs 118/2011 sarà pertanto soppressa la voce «Diritti reali di godimento» nell'attivo dello Stato patrimoniale e modificata la «voce A» del passivo dello stato patrimoniale (per inserimento di riserve indisponibili per beni demaniali ecc e altre riserve indisponibili), oltre che eliminata la nota in fondo al conto economico.

*Fonte: Il Sole 24 Ore del 06/07/2017*

*Autori: Anna Guiducci e Patrizia Ruffini*